



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Aprile 2024

Alla 1^a Commissione Permanente del Senato della Repubblica

Prot. 051/24

Oggetto: **Atto Senato n. 1053** - Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Memoria e osservazioni CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco.

Preliminarmente il sindacato CONAPO dei Vigili del Fuoco intende ringraziare il governo per aver avviato il disegno di legge A.S. 1053 e così porre l'attenzione sulle necessità e problematiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei suoi appartenenti.

Per quanto di interesse, l'articolo 5 reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' una misura richiesta ed attesa da tempo da questa organizzazione sindacale, **sia per adeguare il Corpo alle accresciute esigenze operative e di soccorso pubblico correlate alle emergenze e ai cambiamenti climatici, sia per fare chiarezza nella "catena di comando", sia per (come avvenuto negli altri Corpi) apportare necessari correttivi a norme introdotte con il D.lgs n. 97/2017 ed il D.lgs n. 127/2018 che necessitano di rivisitazione, anche per intervenire in materia di riordino delle carriere del personale** al fine di superare i "colli di bottiglia" che si sono venuti a creare a tutti i livelli, sia operativi, sia specialistici, sia tecnico professionali nelle carriere del personale e nelle tutele in particolari condizioni, anche tenendo conto della "specificità lavorativa" di cui all'art. 19 della legge n. 183/2010.

**ART. 5 DELEGA PER RAPPORTO IMPIEGO E RIORDINO DELLE CARRIERE CNVVF
E' PRESA IN GIRO SENZA ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA
OCCORRE STANZIARE ALMENO 20 MILIONI DI EURO/ANNO**

L' art. 5 dell' A.S. 1053 rubricato *"Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e **rapporto di impiego del personale** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"* è tranciante laddove al comma 4 prevede che ***"Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"***.

E' proprio per le insufficienti risorse finanziarie collegate ai decreti legislativi passati che la delega si propone di modificare che si sono creati i problemi che con questa delega al governo si dovrebbero risolvere. Carriere bloccate, mobilità ingessate e figure professionali svilite, che non potranno certo trovare soluzioni *"a costo zero"*.

Stride infatti leggere che il provvedimento ha lo scopo di **valorizzare la specificità del comparto soccorso pubblico (vigili del fuoco) con l'obiettivo specifico della valorizzazione del percorso di carriera del personale del Corpo** e contestualmente prendere atto che ciò dovrà avvenire *"a costo zero"*.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo Stato dovrebbe garantire almeno **lo stesso trattamento riservato agli altri Corpi in merito a retribuzioni, pensioni e carriere.**

L'applicazione del principio della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge n. 183/2010, in combinato disposto con il principio di armonizzazione alle Forze di Polizia di cui all'art. 1, comma 133 della legge n. 160/2019, deve però essere ancora completato e la mancanza di copertura finanziaria appare davvero come una vera e propria presa in giro nei confronti dei Vigili del Fuoco.

Occorre quindi in primis quantificare e stanziare risorse finanziarie adeguate al fine di corrispondere agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le medesime prerogative di carriera degli altri Corpi dello Stato.

Il metodo più semplice per ipotizzare le risorse necessarie per questo percorso è quello di stanziare (pro-quota) almeno le medesime risorse finanziarie assegnate agli omologhi provvedimenti legislativi di riordino delle carriere e correttivi ordinamentali già attuati per le Forze di Polizia. Rapportando tali finanziamenti al numero degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco appare evidente che **la copertura finanziaria necessaria per avere lo stesso trattamento degli altri Corpi deve essere di almeno 20 milioni di euro all'anno.**

Pertanto un finanziamento adeguato per dare seguito al riordino è condizione necessaria ed attuale e che definisce l'impostazione stessa delle presenti osservazioni. Per questo motivo il CONAPO si limita ad elencare per sommi capi le priorità assolute necessarie a modernizzare e rendere realmente efficace lo strumento dei Vigili del Fuoco, si badi bene ad armonizzarlo con gli altri Corpi dello Stato.

Elenchiamo di seguito, per sommi capi, alcune delle principali necessità di modifiche ordinamentali e di carriera, la maggior parte delle quali, si sostanziano in misure di armonizzazione agli altri Corpi dello Stato e rimandiamo in sede di esercizio della delega lo sviluppo dei dettagli:

- 1) Rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di raggiungere una sostanziale equiordinazione delle qualifiche con il personale delle Forze di Polizia, tra cui a mero titolo di esempio non esaustivo, il personale direttivo vicedirigente che dovrà trovare effettiva equiordinazione con le qualifiche di vice questore della Polizia di Stato. Questa misura consentirebbe di velocizzare e rendere più snelli anche i rinnovi contrattuali;
- 2) Completare il percorso per garantire al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco pari trattamento retributivo (anche accessorio), previdenziale ed assicurativo al personale delle Forze di Polizia. Istituire il sistema dei parametri stipendiali sul modello di quello istituito con il D.Lgs 193/2003 per delle Forze armate e di Polizia;
- 3) Armonizzare le opportunità di carriera del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quelle degli altri Corpi dello Stato, prevedendo qualifiche più elevate nei posti funzione (in ogni provincia va previsto un dirigente superiore come in Polizia) e nelle diverse mansioni e funzioni anche incrementando la dotazione organica dei ruoli direttivi-ispettori-capo reparto, capo squadra;
- 4) Accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli operativi. Oggi il primo passaggio di ruolo a Capo Squadra avviene per concorso interno dopo ben oltre i 20 anni di servizio e senza possibilità di parteciparvi prima. E' inaccettabile e nettamente peggiorativo rispetto agli altri Corpi dello Stato. Occorrono pertanto nuove regole ed una completa sanatoria del progresso!

- 5) Accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli specialistici, oggi totalmente ingessati. Basti pensare che al comando di elicotteri di soccorso o al comando di motobarche sovente è preposto personale con qualifiche del ruolo di Vigile del Fuoco, le più basse del Corpo (paragonabili alle qualifiche del ruolo agenti/assistenti della Polizia di Stato). E' inaccettabile e talvolta in contrasto con altre norme di settore, occorrono pertanto nuove regole, velocizzazione/rideterminazione delle carriere tenendo conto anche del principio previsto dal D.Lgs n. 217/05 di "*unicità delle funzioni*" tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo e una completa sanatoria del pregresso!
- 6) Revisione ed unificazione dei ruoli: "Vigili del Fuoco" - "Capi Squadra/Capi Reparto" - "Ispettori" con previsioni di carriera semplificate, rendendo naturale il percorso di carriera del personale operativo e specialistico sino alle qualifiche di Ispettori, con opportuna sanatoria per il personale Capo Reparto e salvaguardia per il personale già Ispettore. Per il ruolo "Capi Squadra/Capi Reparto" modificare la nomenclatura in ruolo "Sovrintendenti" equiparandolo a quello delle Forze di Polizia. Sviluppo dei ruoli direttivi anche per il personale specialista;
- 7) Incrementare le possibilità di accesso ai ruoli superiori dall'interno per il personale in possesso dei previsti requisiti e titoli di studio, in funzione della peculiarità e specificità dei compiti che rendono inadatte le assunzioni per concorso pubblico in talune delle qualifiche superiori con connotati prettamente "operativi e/o specialistici".
- 8) Istituire un apposito ruolo "correlato al soccorso" cui inquadrare, previa domanda volontaria e previo mantenimento del trattamento previdenziale più vantaggioso, anche il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente a "mansioni di ufficio", il personale "idoneo parziale", nonché il personale degli attuali ruoli "tecnico-professionali" riqualificato ed idoneo ad attività tecnico-logistico-gestionali-investigative "sul campo", in analogia ai ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato;
- 9) Istituire nuovi profili specialistici necessari al soccorso pubblico (tra cui CINOFILI, TLC e NIA);
- 10) Accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli tecnico professionali;
- 11) Facilitare le procedure di mobilità del personale specialista non vincolate rigidamente alle piante organiche per qualifica ma tenendo conto anche del principio previsto dal D.Lgs n. 217/05 di "*unicità delle funzioni*" tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo;
- 12) Istituire le procedure di mobilità a domanda da e per altre Amministrazioni (oggi precluse) per quel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avente ruoli e funzioni non operative assimilabili come avviene per l'omologo personale delle altre amministrazioni;
- 13) Potenziare e rimodulare il ruolo del servizio sanitario (medico e infermiere) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo un'organizzazione diffusa su tutto il territorio secondo modelli già presenti in altri Corpi dello Stato e potenziare il ruolo ginnico, al fine di una migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dove la condizione psico-fisica del personale è essenziale. Parificare entrambi i ruoli (sanitario e ginnico) a quelli del personale operativo così come è negli altri Corpi dello Stato;
- 14) Potenziare le dotazioni organiche dedicate ai servizi informatici e telematici, sempre più indispensabili per affrontare le sfide del futuro, prevederne un utilizzo anche "sul campo" e integrato con il soccorso pubblico, anche mediante opportune riqualificazioni del personale in ruoli semi-operativi;
- 15) Prevedere idonee misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali trattandosi di personale altamente esposto a sostanze chimiche e cancerogene e prevedere un adeguato monitoraggio e studio epidemiologico delle malattie professionali. Servono finanziamenti dedicati: oggi il personale non può fare la decontaminazione del vestiario post incendio, perché non ha i ricambi da indossare e così facendo veicola veleni e diossine, causa di tumori;

- 16) Prevedere la valorizzazione del personale dei ruoli ad esaurimento AIB (ex Corpo Forestale dello Stato) e la possibilità di integrazione nei corrispondenti ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con percorso formativo di riqualificazione e in sovrannumero nelle dotazioni organiche;
- 17) Prevedere un adeguato incremento della dotazione organica di tutti i ruoli e qualifiche e risolvere il problema della cronica carenza di autisti mediante posti “riservati” o “dedicati” nei concorsi di accesso e con obbligo di essere adibiti alla mansione una volta assunti utilizzando titoli relativi alle patenti.
- 18) Prevedere adeguate tutele per tutti i ruoli ad esaurimento;
- 19) Prevedere che il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia un Prefetto obbligatoriamente proveniente dai dirigenti generali del Corpo, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato (solito Ministero) ai sensi dell’art. 5 della legge n. 121/81, sia al fine di elevare di rango il Capo del Corpo nel Ministero dell’ Interno, sia al fine di rendere compatibile anche un eventuale successivo incarico di Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Prefetto). Ciò consentirebbe una valorizzazione dell’intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito delle politiche del Ministero dell’Interno;
- 20) Dare attuazione alle politiche alloggiative di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall’art. 1, comma 675 della legge n. 197/2022 che allo scopo ha stanziato 3 milioni di euro.
- 21) Valorizzare la Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riconoscendo alla stessa ed ai suoi componenti lo stesso trattamento ordinamentale e di progressione di carriera previsto per la banda musicale degli altri Corpi dello Stato;
- 22) Revisionare il D.lgs. n. 139/2006 per adeguarlo alle mutate esigenze del soccorso pubblico, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla innovazione tecnologica, ai rapporti con gli altri Corpi, con gli altri Enti di soccorso, con le associazioni di volontariato, definendo nel dettaglio le competenze dello Stato e quelle che possono essere espletate da personale volontario, ponendo fine alle discrasie che si verificano oggi in materia di soccorso pubblico. Ampliare le competenze e potenziare i controlli di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro per quanto di specifica competenza, ridefinire il sistema degli alloggi di servizio, nonché procedere ai dovuti chiarimenti normativi sulle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (oggi semi nascosta in una norma del 1941) dei diversi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Pertanto anche in considerazione delle necessità sopra elencate **confermiamo la necessità di una copertura finanziaria per l’art. 5 del DDL pari ad almeno € 20 milioni/anno.**

Inoltre ricordiamo che restano ancora da perseguire le seguenti misure di armonizzazione alle Forze di Polizia e di attuazione del principio di specificità previsto dall’art. 19 della Legge 183/2010:

<p style="text-align: center;">IL COMPLETAMENTO DELL’ARMONIZZAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA ELIMINARE LE SPEREQUAZIONI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO (notturni, festivi e superfestivi + trattamento di missione)</p>

Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta avere un trattamento retributivo accessorio di molto inferiore rispetto a quello delle Forze di polizia per quanto riguarda il servizio espletato in orario notturno.

Nella tabella seguente sono evidenziate le differenze

	ATTUALI IMPORTI VIGILI DEL FUOCO artt. 7-8-9 del DPR n. 121/2022 + risorse Fondo Amministrazione	ATTUALI IMPORTI FORZE DI POLIZIA art. 14 del DPR n. 57/2022
SERVIZIO NOTTURNO 22-06	€ 1,91 PER ORA	€ 4,30 PER ORA

Notevoli differenze sussistono anche nella retribuzione del trattamento di trasferta.

E' quindi doveroso completare definitivamente il processo di azzeramento delle sperequazioni retributive esistenti tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato. Se è vero che, di recente, grazie alle innumerevoli battaglie, i Vigili del Fuoco hanno visto finalmente l'equiparazione del trattamento fisso e continuativo (vedasi art. 1, comma 133 della L. n. 160/2019 e art. 20 del D.L. n. 76/2020), ad oggi, purtroppo, permane una differenza sostanziale ancora marcata riguardo il trattamento accessorio. Il CONAPO chiede appositi finanziamenti in questo senso.

**LA ANTICIPAZIONE DELLE DECORRENZE DEI 6 SCATTI PREVIDENZIALI
(al pari delle Forze Armate e di Polizia)**

L'art. 1, commi 98, 99 e 100 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha previsto (finalmente) l'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei cosiddetti "6 scatti all'atto del pensionamento" ma con una applicazione graduale e progressiva che decorre dall'anno 2022 e va a regime dall'anno 2028. Si tratta di misure riconosciute agli altri Corpi dello Stato (Forze Armate e di Polizia) sin dal 1987 quale "compensazione" della minore contribuzione previdenziale causata dagli stringenti limiti di età ordinamentali di accesso alla pensione. L'applicazione "graduata" prevista dalla norma non solo non coglie le esigenze di parità di trattamento tra i Vigili del Fuoco e gli altri Corpi dello Stato ma viola anche la parità di trattamento tra il medesimo personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che vede un trattamento pensionistico diverso a seconda dell'anno in cui si accede alla pensione. Il CONAPO chiede una norma di anticipazione di tutti i 6 scatti al fine di applicare sin da subito la misura per intero per tutto il personale, finanziando l'applicazione di tale istituto in modo identico agli altri Corpi dello Stato.

**LA PREVIDENZA COMPENSATIVA (DEDICATA)
E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA (COMPLEMENTARE)
(misura che coinvolge anche le Forze Armate e di Polizia)**

L'art. 1, commi 95, 96, 97 della Legge n. 234/2021 ha istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'adozione di provvedimenti normativi volti alla introduzione di **misure compensative (previdenza dedicata) e integrative (previdenza complementare) delle forme pensionistiche del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Tale fondo con la legge n. 213/2023 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 ma ad oggi la misura, nonostante abbia finanziamento e decorrenza dall'anno 2022, non viene ancora applicata al personale che cessa dal servizio. Il CONAPO chiede di dare attuazione immediata alle misure di previdenza dedicata (incremento del coefficiente di trasformazione), di procedere alla istituzione della pensione integrativa complementare (prevista sin dal 1995 ma mai attuata nei Corpi dello Stato) e di procedere a

ulteriori finanziamenti in quanto quelli attuali seppur apprezzabili non consentono le dovute risposte previdenziali al nostro personale che dopo aver servito per anni lo Stato rischia di vedersi riconosciuta una fra le più basse pensioni del pubblico impiego.

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA PER GLI APPARTENENTI
AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
AL PARI DI FORZE ARMATE E DI POLIZIA**

E' doveroso estendere anche ai vigili del fuoco le speciali **"agevolazioni fiscali per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"** previste dall'art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342, laddove (giustamente), si prevede che non è richiesto l'obbligo di residenza di tale personale nel comune ove sorge l'unità abitativa, ai fini della determinazione delle aliquote agevolate "prima casa" per quanto riguarda la **"imposta di registro"** e l' **"IVA"** dovuta nei trasferimenti immobiliari (compravendite). La stessa norma prevede inoltre che agli appartenenti alle Forze di polizia e Forze armate non è richiesto il requisito della **"dimora abituale"** ai fini della possibilità di detrarre gli interessi dei mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione della casa di proprietà. Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono soggetti alle medesime limitazioni e necessità degli altri Corpi e a frequenti trasferimenti pertanto si rende necessario estendere l'art. 66 della legge n. 342/2000 anche ai Vigili del Fuoco.

**LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI OBBLIGATORI
NELLE SITUAZIONI EMERGENZIALI**

Avendo natura obbligatoria e non facoltativa si chiede una detassazione del lavoro straordinario e del trattamento retributivo accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato nelle emergenze.

L' INCREMENTO DEL VALORE DEL BUONO PASTO

Stante il caro vita, l' importo del buono pasto è ormai ampiamente insufficiente ad assolvere al suo scopo e i Vigili del Fuoco devono pagare di tasca propria una parte degli alimenti per poter avere l'apporto calorico obbligatorio necessario a far fronte alle lunghe turnazioni di servizio. Il CONAPO chiede l'incremento del valore del buono pasto.

Si resta a disposizione per una audizione inerente l'oggetto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
Marco Piergallini



Allegati:

1. Parere con osservazioni approvato dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati in data 27/09/2018 riguardante l'oggetto **e in parte ancora inattuato**;
2. Parere con osservazioni approvato dalla 1^a Commissione del Senato della Repubblica in data 27/09/2018 riguardante l'oggetto **e in parte ancora inattuato**;



Camera dei Deputati

Giovedì 27 settembre 2018

XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);

premesse che:

in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi

nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,

rilevato che:

il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali, nonché il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;

valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione;

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;

- 2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;
- 3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;
- 4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
- 5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita; appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
- 6) si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;
- 7) si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;
- 8) si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;
- 9) valuti il Governo l'opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
- 10) appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
- 11) in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;

- 12) appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;
- 13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- 14) al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;
- 15) in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 212 e 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellati o introdotti dallo schema di decreto, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
- 16) si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I del Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte «di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada»;
- 17) si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
- 18) è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige della possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
- 19) risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;
- 20) valuti il Governo, a fronte delle predette osservazioni e alle eventuali conseguenti modificazioni che dovessero realizzarsi nella disciplina generale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, l'adozione di successivi provvedimenti volti a ridefinire le competenze operative, tecnico amministrative e investigative del Corpo Nazionale medesimo e le relazioni coinvolgenti gli aspetti, anche organizzativi, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.



Senato della Repubblica

Legislatura 18^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 26 del 27/09/2018

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione, esaminato, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che:

- con la legge delega n. 124 del 2015 il Governo incaricato dal Parlamento ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;

- con l'atto del Governo in titolo si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

- lo schema in titolo è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017,

rilevato che:

- il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione. Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado. Lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli,

valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sul presente schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente, in modo da ridurre il numero degli istituendi Dirigenti Superiori e aumentando il numero del personale appartenente alla qualifica di Capo Squadra;

- attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;

- non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne

alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;

- si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale ed il personale del ruolo tecnico operativo;

- si invita il Governo a valutare la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;

- si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;

- valuti il Governo di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ex articolo 18 e ex articolo 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;

- appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;

- in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale. Appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;

- si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari previsto per il personale delle Forze di Polizia;

- appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;

- appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radoriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;

- si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

- al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari, riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali), equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza, applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed

economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;

- in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 260 e 212 del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;

- si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte "di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada";

- si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;

- è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;

- risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, la qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.